

\_Lettera\_N\_3298

Al cardinal Vicario Raffaele Monaco La Valletta

Torino, 11 dicembre 1880

Ad unico fine di promuovere la maggior gloria di Dio ed il decoro di Nostra Santa Cattolica Religione, la Congregazione Salesiana, rappresentata dal sottoscritto Superiore generale, assume l'incarico di proseguire e compiere a proprie spese la costruzione in Roma della Chiesa Parrocchiale al Castro Pretorio, da dedicarsi al Sacro Cuore di Gesù, con le seguenti condizioni:

1° La Congregazione ultimerà la fabbrica della Chiesa e Casa Parrocchiale secondo il progetto in via di esecuzione, riservandosi d'ampliarlo, occorrendo, e modificarlo d'accordo con l'Autorità Ecclesiastica diocesana, rappresentata dall'E.mo e Rev.mo Sig. Cardinal Vicario, rispettando i Contratti già conclusi col Sig. Conte Vespignani e coll'attuale capomastro in tutto il loro valore giuridico.

2° Tosto che i lavori della Chiesa e Casa parrocchiale saranno avviati, potrà porre mano all'edificazione di un Ospizio per fanciulli poveri e di un Oratorio festivo pei giovanetti della Parochia.

3° L'area dell'Ospizio, dell'Oratorio, e di qualunque altro edificio la Congregazione volesse ivi aggiungere per proprio conto, resterà o sarà acquistata a nome di chi essa crederà conveniente; ma qualunque ulteriore acquisto d'area, se occorrerà, per l'ingrandimento della Chiesa e Casa parrocchiale sarà fatto con le necessarie formalità a favore dell'ente giuridico della parochia, di guisa che il suolo, la Chiesa, e la Casa parrocchiale appartengono all'ente giuridico, salvi però i diritti, privilegi e facoltà di cui godono gli Ordini regolari quando viene fondata una parochia in loro favore. Tali favori, diritti in faccia l'Autorità ecclesiastica godrà la pia Società di S. Francesco di Sales.

4° La Casa Parrocchiale sarà costruita in modo da poter essere abitata separatamente dai prossimi edifici.

5° La lodata Autorità Ecclesiastica come sopra rappresentata continuerà a proteggere e favorire la pia impresa, e metterà a disposizione del sottoscritto il terreno ed i muri dell'incominciato edificio nello stato in cui si trovano. Il danaro a tal uopo raccolto per cura dell'E.mo Sig. Card. Vicario, o di altri sarà interamente impiegato nella costruzione della Chiesa e Casa parrocchiale.

6° Resterà in facoltà della Congregazione, e per essa del Sottoscritto, di continuare in proprio nome la questua in quei luoghi e presso quelle persone, cui la prudenza suggerirà di ricorrere.

7° Né l'Autorità Ecclesiastica, né la Persona dell'E.mo Sig. Card. Vicario rimarranno esposte a qualsiasi impegno per gli acquisti di terreno fatti e da farsi, e per i lavori eseguiti e da eseguirsi; dovendosi qualunque obbligo, comprensivamente al pagamento delle pubbliche imposte, intendersi assunto dalla Congregazione.

8° Accadendo per qualsiasi evento, o motivo, (quod Deus avertat) che la Congregazione non possa portare a compimento la fabbricazione della Chiesa e Casa parrocchiale, esse resteranno nello stato in cui si troveranno, a libera disposizione dell'Autorità Ecclesiastica; senza che né la Medesima, né la Persona, che la rappresenta, restino obbligate per qualunque impegno contratto dalla Congregazione, o debbano darle compenso alcuno. Si ha però viva fiducia nella Divina Provvidenza che nello spazio di tre anni saranno compiuti i lavori e la Chiesa verrà inaugurata al Divin Culto.

9° Terminato il Tempio e la Casa Parrocchiale, la Congregazione provvederà all'esercizio del culto religioso ed a tutte le relative spese, come al tresì alla manutenzione dell'edificio, ai miglioramenti e restauri, anche sostanziali e straordinari, ed insomma a qualunque spesa sebbene degna di speciale menzione.

10° Provvederà pure alla scelta, destinazione e mantenimento dei Sacri Ministri;

di guisa che da principio siano addetti alla Chiesa non meno di tre Sacerdoti, ed in seguito quanti ne occorreranno nei ministeri ecclesiastici e pel decoro della Chiesa. Alla Parochia ed al Paroco da nominarsi come all'Art. 12, apparterranno i proventi parochiali determinati dagli Statuti del Clero Romano, e dalle legittime consuetudini del luogo. Il Paroco adopererà tutti i mezzi che l'autorità Ecclesiastica reputerà opportuni, per ottenere la congrua parrocchiale dal debito pubblico o da altri pii Istituti dello Stato.

11° Resta inteso di per sé che l'obbligo di sostenere ogni cura e spesa spetterà alla Congregazione, anche per le altre pie Opere, che assumerà, come l'Ospizio per fanciulli poveri, e l'Oratorio festivo per giovanetti della Parochia, cui si farà il catechismo, la scuola serale e se farà di mestieri, anche diurna, come si pratica nelle case della Congregazione aperte con identico scopo: con dichiarazione che l'Ospizio, l'Oratorio, e le Scuole dovranno considerarsi come Istituti Speciali e proprietà della Congregazione totalmente distinti dalla Parochia.

12° Il Paroco sarà tralcelto tra i Religiosi della Congregazione, ed a presentazione del Superiore generale di essa sarà sottoposto al consueto esame d'idoneità, e quindi sostenutone la prova con esito favorevole, verrà nominato dall'autorità Ecclesiastica. Le presentazioni per altro, successive alla prima, dovranno possibilmente farsi in persona di uno dei Sacerdoti, che per qualche tempo avrà esercitato il Sacro Ministero nella Chiesa, in modo d'aver acquistato conoscenza pratica dei costumi romani.

13° Avvenendo il caso che la Congregazione Salesiana non sia in grado di presentare un sacerdote salesiano idoneo a compiere il ministero parrocchiale, l'autorità Ecclesiastica provvederà altrimenti sino a che il Superiore della Congregazione presenti un sacerdote fornito delle qualità richieste ad esercitare degnamente il ministero parrocchiale.

14° La Congregazione Salesiana ed il Paroco tralcelto tra i suoi Religiosi dipenderanno dall'autorità Ecclesiastica in quel modo, che ne dipendono gli altri Istituti di Ordini regolari in Roma; ed i Parochi delle Chiese loro affidate.

15 L'Eminenza Rev.ma del Sig. Card. Vicario essendosi degnato di rassegnare al Santo Padre la presente proposta e con atto di sovrana clemenza essendo stata presa in benevola considerazione il Rettore della Pia Società Salesiana coll'unanime consenso e coll'approvazione del suo capitolo superiore di tutto buon grado munisce del bollo dell'umile Congregazione Salesiana i tre fogli sopra cui è descritta la convenzione e si firma...

Sac. Giovanni Bosco